



Regolamento Interno Operativo della Comunità Energetica Rinnovabile CER Cavriago

Numero e data revisione	Revisione	Il presidente
Rev. 0 del 15/03/2025	Prima emissione	Luca Brami

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. - Il presente Regolamento, redatto e approvato in conformità a quanto previsto dall'art. 6 dello Statuto ha lo scopo di:

- prevedere il mantenimento dei diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio venditore;
- individuare tra i soci della Comunità Energetica Rinnovabile Cavriago (di seguito, "CER"), il "Referente", cioè il responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa a cui i membri demandano la gestione delle partite di pagamento e di incasso verso le società di vendita e il GSE;
- dare mandato al Referente per la costituzione e gestione della configurazione e per la richiesta al GSE e l'ottenimento dei benefici previsti dal servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia condivisa;
- definire i criteri di ripartizione fra i membri dei benefici del servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia condivisa, tenendo conto della capacità degli impianti di produzione installata, dell'energia effettivamente prodotta e dell'energia effettivamente consumata e della normativa vigente in materia;
- consentire ai membri di recedere in ogni momento e uscire dalla CER fermo restando eventuali corrispettivi concordati in caso di recesso anticipato per la compartecipazione agli investimenti sostenuti, che devono comunque risultare equi e proporzionati.

1.2 - La CER è governata dalle disposizioni dello Statuto e dal presente Regolamento che vincola tutti i soci.

1.3 - Il presente Regolamento è volto al perseguimento degli scopi sociali della CER a diretto vantaggio dei soci e/o del territorio in cui la CER opera.

1.4 La produzione di energia destinata al consumo condiviso da parte dei membri della CER avviene esclusivamente attraverso impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili ("FER") conformi ai requisiti previsti dal decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del 7 dicembre 2023, n. 414, anche connessi a impianti di stoccaggio di energia.

Tali impianti possono essere nella disponibilità della CER:

a) in quanto la stessa ne è proprietaria;

oppure

b) a qualsiasi altro titolo, diverso dalla proprietà, inclusi l'usufrutto, il comodato d'uso, la locazione o altre tipologie di contratti, a condizione però che in base a tale titolo sia consentito il raggiungimento degli obiettivi della CER.

La CER potrà detenere, a titolo gratuito o oneroso, impianti di proprietà e/o gestiti dai soci della CER medesima ovvero, nei limiti consentiti dalla legge, impianti di proprietà di e/o gestiti da soggetti terzi, purché, in relazione all'energia elettrica immessa in rete, i medesimi impianti di produzione risultino nella disponibilità e sotto il controllo della comunità stessa.

La CER riceve e valuta le proposte dei soci che intendano proporre i propri immobili o altre pertinenze per la realizzazione, da parte della CER o nell'interesse di quest'ultima, di impianti FER. La possibilità per la CER di installare o far installare un impianto FER sulle pertinenze dei soci associati è subordinata ad una valutazione

del Comitato Direttivo sulla fattibilità tecnica, produttiva ed economica dell'impianto da realizzare, anche in considerazione degli obiettivi della CER .

La realizzazione degli impianti "FER" da parte della CER potrà avvenire mediante:

- contributi o finanziamenti degli associati;
- finanziamenti bancari ovvero attraverso altre forme di finanziamento;
- incentivi o contributi pubblici e/o privati, anche a fondo perduto.

Tale investimento è comunque sottoposto all'approvazione dell'Assemblea dei soci , che delibera altresì sulle condizioni finanziarie ed economiche delle operazioni. E' necessario il voto favorevole della maggioranza dei presenti che, per essere valido, devono essere almeno la metà +1 dei soci.

La CER potrà acquisire la disponibilità dell'impianto da un soggetto terzo, non socio (PRODUTTORE/PRODUCER), a condizione che questo accetti, per quanto di sua competenza, le previsioni del presente Regolamento e che conferisca mandato alla CER -affinché l'energia elettrica immessa in rete dal suo impianto di produzione rilevi nel computo dell'energia elettrica condivisa.

L'energia autoprodotta da fonti energetiche rinnovabili di proprietà o, altrimenti, nella disponibilità della CER è utilizzata come segue:

- prioritariamente per l'autoconsumo istantaneo in sito ovvero per la condivisione con gli associati della CER,
- l'energia eventualmente eccedentaria può essere accumulata e ceduta tramite ritiro dedicato

Articolo 2 – Definizioni, iscrizione, accesso alla configurazione e quote associative

2.1 – Definizioni:

PROSUMER: un soggetto che produce energia da fonti rinnovabili autoconsumandone una parte.

PRODUCER: un soggetto che produce energia da fonti rinnovabili

CONSUMER: un soggetto che utilizza al 100% l'energia della rete elettrica

CONFIGURAZIONE: è il momento in cui il POD dell'utente viene associato alla CER sul portale del GSE, la configurazione da l'accesso formale alla condivisione di energia.

2.2 - L'iscrizione alla CER come socio è libera, al momento dell'iscrizione dovrà essere versata una quota associativa una tantum di € 10,00, che si intende da erogarsi solo al momento dell'accesso alla configurazione

2.3 - L'accesso alla configurazione per producer e prosumer avviene entro la fine del mese di iscrizione mentre per i consumer avviene in funzione dell'ordine temporale di iscrizione ed è vincolato al corretto bilanciamento energetico di CER. Per valutazione del corretto bilanciamento della CER si intende quanti kWh prodotti da Prosumer o da Producer sono disponibili per la condivisione, in funzione di questo elemento il referente procede ad inserire nuovi consumer nella configurazione sul portale del GSE.

2.4 - In caso di recesso dalla CER non si ha diritto alla restituzione della quota associativa.

Articolo 3 - Criteri di Calcolo dei Benefici

3.1 - I contributi economici spettanti alle configurazioni ammesse al servizio per l'autoconsumo diffuso sono riconosciuti in relazione a ciascun impianto di produzione della CER.

I contributi economici sono delle seguenti tipologie:

- incentivazione dell'energia elettrica condivisa ai sensi del Decreto CACER (CACI), anche detta "tariffa incentivante" o "tariffa premio" a sua volta suddivisa in:
 - tariffa premio base riconoscibile a tutti i soci;
 - tariffa premio eccedentaria destinata ai soli consumatori diversi dalle imprese e/o utilizzata per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione come da capitolo 2.2.2.1.3 delle regole applicative della CACER.
- valorizzazione dell'energia elettrica autoconsumata, ovvero la restituzione delle componenti tariffarie previste dalla Delibera ARERA (CACV);
- ritiro dell'energia elettrica immessa in rete da parte del GSE, ove richiesto (Ritiro Dedicato o "RID")

3.2 - La tariffa incentivante CACI e la valorizzazione dell'energia elettrica autoconsumata CACV avvengono da parte del GSE attraverso il seguente meccanismo:

- l'erogazione in corso d'anno di un acconto mensile, determinato sulla base di una stima dell'energia elettrica condivisa (acconto);
- il riconoscimento, sempre su base mensile e a partire dall'anno successivo a quello di riferimento, del contributo economico effettivamente spettante sulla base delle misure di energia trasmesse al GSE dai gestori di rete (conguaglio).

3.3 - I valori economici sono così definiti:

- per l'incentivazione dell'energia elettrica condivisa CACI il valore economico è definito dalle regole applicative pubblicate dal GSE paragrafo "2.2.2.1 Determinazione della tariffa incentivante" del DECRETO CACER e TIAD – Regole operative per l'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso e al contributo PNRR
- per la valorizzazione dell'energia elettrica autoconsumata CACV il valore economico è definito dalle regole applicative pubblicate dal GSE paragrafo "2.2.2.2 Determinazione del contributo per la valorizzazione dell'energia elettrica autoconsumata", del DECRETO CACER e TIAD – Regole operative per l'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso e al contributo PNRR
- Per il ritiro dedicato il valore economico è dipendente dal prezzo zonale definito dal mercato dell'Energia.

3.4 - La tariffa premio CACI (base) e la valorizzazione dell'energia elettrica autoconsumata CACV sono così distribuite:

Fino al raggiungimento della copertura dei costi di gestione annuali di CER Cavriago e alla copertura di quota parte dei costi di start up, il 100% resta a CER Cavriago, dopodiché:

- ai produttori (producer) e ai produttori-consumatori (prosumer): 40% della tariffa Premio complessiva, distribuita in proporzione alla quota di energia immessa e a disposizione per l'autoconsumo diffuso;
- ai consumatori (consumer): 50% della tariffa Premio complessiva, distribuita in proporzione alla quota di energia condivisa autoconsumata da ogni consumatore.

- Alla Comunità energetica: 10% della tariffa Premio complessiva.

3.4 - La tariffa premio CACI (eccedentaria) viene così distribuita:

il 50% diviso in parti uguali tra i soci, il restante 50% in attività rientranti tra quelle definite dallo statuto di CER.

L'assemblea dei soci può deliberare di non distribuire in tutto o in parte il 50% della tariffa premio CACI eccedentaria tra i soci che ne hanno i requisiti secondo le regole operative stabilite dal GSE, per investire in fonti rinnovabili e/o per promuovere iniziative previste dallo statuto di CER Cavriago. E' necessario il voto favorevole della maggioranza dei presenti che, per essere valido, devono essere almeno la metà +1 dei soci.

Resta inteso che la tariffa premio CACI eccedentaria non può essere distribuita alle aziende (produttrici e consumatrici) coerentemente con le normative europee sugli aiuti di Stato, che limitano i vantaggi economici diretti alle aziende per evitare distorsioni di mercato; pertanto in caso di superamento dei valori soglia (45% in caso di accesso al contributo in conto capitale, 55% negli altri casi), la tariffa premio riconoscibile alle aziende viene decurtata - con un limite inferiore pari al 40% della tariffa premio riconoscibile alle sole aziende produttrici; la quota decurtata rimane nella disponibilità della Comunità energetica.

L'eventuale ricavo da ritiro dedicato derivante da impianti di proprietà di CER resta nelle disponibilità di CER.

3.5 - La tariffa incentivante non è cumulabile con:

- altre forme di incentivo in conto esercizio;
- Superbonus (articolo 119, comma 7, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 e ss.mm.ii.);
- contributi in conto capitale in misura maggiore del 40% dei costi di investimento ammissibili;
- altre forme di sostegno pubblico che costituiscono un regime di aiuto di Stato diverso dal conto capitale in misura maggiore del 40% dei costi di investimento ammissibili.

3.6 Gestione dei benefici economici

Coperti i costi di gestione e distribuite le quote spettanti ai soci secondo quanto previsto dai punti 3.3 e 3.4 del presente regolamento, CER utilizzerà le risorse che ha in disponibilità secondo quanto definito dallo statuto e dall'assemblea dei soci, per promuovere azioni ed attività legate allo sviluppo della produzione di energie rinnovabili e alla realizzazione di iniziative sul risparmio energetico, così come all'ottimizzazione dell'auto consumo virtuale tra i soci di CER, al contrasto della povertà energetica e alla crescita e allo sviluppo della CER stessa.

3.5 - La tariffa premio CACI (base + eccedentaria) e la valorizzazione dell'energia elettrica autoconsumata CACV sono erogate:

per il primo anno, in considerazione del carattere sperimentale e innovativo di CER Cavriago, in un'unica soluzione a fine anno solare.

A partire dal secondo anno, superata una soglia minima in 50€.

In caso di somme versate, per errore, in eccesso, resta salvo il diritto della CER di procedere a conguaglio nell'erogazione successiva.

Articolo 4 - Individuazione Referente

4.1 - Con il presente Regolamento viene nominato referente il Sig. Luca Brami per una durata di un anno.

Il Referente così individuato potrà essere sostituito previa decisione assunta a maggioranza assoluta dall'Assemblea dei soci. Il referente sarà responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa come calcolato e documentato dal GSE in base al criterio stabilito all'art. 3 con facoltà di delega di tali attività a un soggetto terzo nel rispetto della legge applicabile.

4.2 - I Soci conferiranno quindi un mandato al **Referente per le seguenti attività:**

1. Per la gestione tecnica ed amministrativa della richiesta di accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione e ogni altra attività di volta in volta necessaria per il funzionamento e gestione dell'CER;
2. Per il Trattamento dei dati dei Membri: I dati personali forniti dai membri saranno utilizzati per le attività di iscrizione alla CER, comunicazioni inerenti le attività della CER, la trasmissione al GSE ai soli fini legati allo statuto e al regolamento della CER e la corresponsione degli incentivi. I dati potranno essere raccolti tramite vari canali (informatico, cartaceo) e saranno conservati in modo sicuro per il periodo di iscrizione alla CER. I Membri avranno in ogni momento diritto all'accesso dei dati conservati, alla rettifica, alla cancellazione e alla portabilità.
3. Per sottoscrivere il relativo contratto con il GSE per l'ottenimento degli incentivi previsti;
4. Per occuparsi dei rapporti con il GSE per la gestione dell'accesso agli incentivi e dell'eventuale riparto degli stessi
5. Per l'accesso ai dati, anche istantanei, relativi ai contatori di ciascun socio ai fini della ripartizione dei benefici di cui all'art. 3